



Gli
approfondimenti
di **Publika**

LA GESTIONE DELLE
ASSENZE PER MALATTIA
NEL 2010

A cura di Gianluca Bertagna

Numero 26
Gennaio 2010

www.publika.it

LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NEL 2010 a cura di Gianluca Bertagna

Riportiamo di seguito l'intervento del Dott. Gianluca Bertagna in merito alle assenze per malattia pubblicato su Guida al Pubblico Impiego de Il Sole 24 Ore del mese di Gennaio 2010.

Premessa

Malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e di regioni ed enti locali sempre più al centro dell'attenzione anche dopo un anno e mezzo dall'entrata in vigore del Decreto legge n. 112/08 che ha inasprito il sistema dei controlli delle assenze.

Ora il quadro normativo si completa con l'approvazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del Decreto che individua le fasce per la reperibilità in caso di assenza di malattia.

Ripercorriamo brevemente le novità degli ultimi due anni per concludere analizzando il nuovo Decreto ministeriale.

Le novità delle manovre estive 2008 e 2009

Nel corso del 2009 ci sono stati due principali interventi del legislatore sull'argomento. Innanzitutto il Decreto legge n. 78 che, relativamente all'art. 71 del DL n. 112/08 ha previsto:

- la conferma che per i primi dieci giorni di ciascun evento di malattia può essere erogato solamente il trattamento economico fondamentale;

ART. 71 COMMA 1 DEL DL N. 112/2008

Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

- la conferma che dopo il secondo episodio di malattia nel corso dell'anno, la successiva malattia può essere giustificata solamente con un certificato rilasciato dal sistema sanitario nazionale o da un medico con questi convenzionato;
- la conferma (peraltro già presente in tutti i contratti nazionali del pubblico impiego) dell'obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza;
- l'abrogazione della fasce di particolare restrizione (8-13 e 14-19) per le visite fiscali al domicilio in caso di malattia. Dal primo luglio 2009 le fasce sono pertanto come per tutti i lavoratori dipendenti 10-12 e 17-19;
- l'abrogazione dell'art. 71 comma 5 che prevedeva l'impossibilità di considerare presente un lavoratore assente dal lavoro ai fini della distribuzione delle risorse decentrate;
- la previsione che il costo delle visite fiscali richieste dalle Amministrazioni Pubbliche è a carico delle Aziende sanitarie competente e che le visite rientrano tra i compiti istituzionali delle stesse. A decorrere dal 2010 lo Stato destinerà apposite risorse per l'effettuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici.


GLI ADEMPIMENTI IN CASO DI MALATTIA

Il dipendente	Il datore di lavoro
Comunica tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, la propria impossibilità a recarsi sul lavoro	Dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno
Recapita entro due giorni dall'inizio dello stato di malattia il certificato medico	Dopo l'assenza alla visita fiscale si accerta del motivo e una volta ottenuta la giustificazione valuta se ritenerlo valido oppure no
Comunica l'eventuale domicilio diverso rispetto a quello precedentemente comunicato	In caso di assenza ingiustificata applica le riduzioni di retribuzione di cui alla L. 638/1983
Non si assenta dal domicilio durante le fasce di reperibilità e qualora lo faccia ne dà preventiva comunicazione al datore di lavoro	Di pari passo inizia il procedimento disciplinare

Le novità del D.lgs. 150/09

Sempre nel 2009, il D.lgs. 150 di attuazione della Riforma Brunetta, ha ulteriormente rivisto il sistema della malattia nella pubblica amministrazione:

- alcune disposizioni sono state stralciate dal DL n. 112/08 per essere inserite, con maggior forza di valore, direttamente nel Testo unico del Pubblico Impiego, il D.lgs. 165/01;
- in tale occasione è stato pure previsto che le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici verranno identificate con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione;
- la certificazione di falsi stati di malattia o malattia giustificate con falsi certificati comportano, all'interno del procedimento disciplinare, il licenziamento senza preavviso, oltre ad un multa da 400 a 1.600 euro e alla reclusione da uno a cinque anni;




- sanzioni estremamente rigide anche per i medici coinvolti in comportamenti non in linea con quanto sopra disciplinato o in caso di emissione di certificati medici senza oggettiva verifica dello stato di malattia del dipendente;
- Invio della certificazione medica per via telematica.

La **certificazione** medica è inviata **per via telematica**, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente

L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia



comporta



sanzione del licenziamento

per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione

Il Decreto ministeriale sulle fasce di reperibilità

Infine, il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione a chiudere il cerchio. [Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al momento in cui andiamo in stampa](#), il documento ha individuato le nuove fasce di reperibilità in caso di assenza dal domicilio. Pertanto il dipendente pubblico assente per malattia dovrà trovarsi al domicilio in queste fasce orarie: mattino: 9-13 e pomeriggio: 15-18.

Per quanto riguarda la decorrenza è necessario aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Stante la natura regolamentare dovrebbe infatti scattare la regola dei 15 giorni dalla data di pubblicazione, a meno che il Decreto stesso non fissi una decorrenza diversa

SINTESI DELLA FASCE DI REPERIBILITÀ


FINO AL 24.06.2008	DAL 25.06.2008 AL 30.06.2009	DAL 1.07.2009 AL	DAL XXX
Mattino: 10-12 Pomeriggio: 17-19	Mattino: 8-13 Pomeriggio: 14-20	Mattino: 10-12 Pomeriggio: 17-19	Mattino: 9-13 Pomeriggio: 15-18

Lo stesso Decreto però non si limita a fornire le indicazioni delle fasce orarie di reperibilità, bensì identifica alcune casistiche di assenze che permettono al lavoratore di non rispettare tali fasce.

SINTESI DEL CONTENUTO DEL DECRETO

OBBLIGO DI REPERIBILITÀ
DALLE 9 ALLE 13 E
DALLE 15 ALLE 18
DI TUTTI I GIORNI ANCHE NON LAVORATIVI E FESTIVI

OBBLIGO ESCLUSO IN CASO DI



- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Infine il Decreto ha precisato, in linea con quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, che non vi è più obbligo di reperibilità nei confronti dei dipendenti per i quali è già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Se avete a disposizione pareri che Aran, Corte dei Conti, Funzione Pubblica o altri Istituti hanno rilasciato ai Vostri enti e ritenete che gli stessi si possano condividere con i colleghi potete inviarli a info@publika.it. Provvederemo ad inserirli nei nostri approfondimenti gratuiti. Grazie.